

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO E IL SIG/LA SIGRA /LA SOCIETA'
_____ PER LA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA / TECNICA / MISTA DELL'INIZIATIVA

Tra il Comune di Montechiarugolo (di seguito sponsee) P.IVA 00232820340 C.F. 92170530346 con sede a Montechiarugolo (PR) in Piazza Rivasi n. 3, rappresentato dal Responsabile del Settore Affari istituzionali e Promozione territoriale, ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 65 dello Statuto Comunale, esclusa quindi qualsiasi sua personale responsabilità;

E

La Società (di seguito sponsor) avente sede legale in
CF / PI Legalmente rappresentata dal Sig/Sigra, in
qualità di, che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la
suindicata sede;

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n. 186 del 12/12/2023 la Giunta Comunale ha individuato le iniziative in capo al Servizio Promozione Turistica e Culturale per le quali attivare le procedure di ricerca sponsor;
- In data _____ è stato pubblicato l'avviso pubblico, autorizzato con determina dirigenziale n. ____ del _____, volto alla ricerca di sponsor per la realizzazione di iniziative ed eventi 2024 del Servizio di Promozione Turistica e Culturale;
- con la stessa determinazione dirigenziale, è stato adottato lo schema del presente accordo di disciplina delle obbligazioni reciproche fra le parti;
- a seguito di detta procedura lo sponsor..... ha formulato l'offerta di sponsorizzazione per la realizzazione dell'iniziativa
- con determina n. ____ del _____ è stato approvato l'introito di € che lo sponsor si è impegnato ad erogare a fronte dell'impegno da parte dello sponsee di eseguire le controprestazioni sotto descritte;

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo sponsee e lo Sponsor a sostegno dell'iniziativa denominata

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione sino alla data di ultimazione dell'iniziativa, prevista per il giorno

ART. 3 – OBBLIGHI PER LO SPONSOR

Lo sponsor si impegna a: (descrizione della sponsorizzazione offerta –

finanziaria o tecnica o mista) per un importo pari a € in favore del Comune di Montachiarugolo quale corrispettivo delle prestazioni, da effettuarsi da parte dello sponsee, come indicate nell'articolo successivo.

ART. 4 – OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Lo sponsee si obbliga a veicolare il logo dello sponsor sul materiale previsto per l'iniziativa (*indicare l'iniziativa*), nonché (*descrizione della eventuale controprestazione pattuita*).

Lo sponsor è direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerna la veridicità o altre modalità connesse.

ART. 5 – OBBLIGHI FISCALI

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € oltre IVA % pari a €.....il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente accordo.

Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor secondo le procedure previste dalla normativa fiscale attualmente in vigore.

ART. 6 - ASSICURAZIONE

(solo nelle sponsorizzazioni tecniche o miste)

E' obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), le persone (compreso il personale dell'Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche le prestazioni svolte per conto dell'Amministrazione Comunale.

Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – RESPONSABILITA'

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Montechiarugolo.

ART. 8 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportato, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

ART. 9 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

ART. 10 – PENALI

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, in caso di inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest'ultimo sarà obbligato a versare al Comune di Montechiarugolo, entro 15 giorni solari dalla richiesta, una somma pari al doppio del valore della sponsorizzazione aggiudicata.

L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza allo sponsor che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che lo sponsor abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile Unico di procedimento procederà senza indugio all'applicazione della penalità.

ART. 11 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale con preavviso scritto.

In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:

- a) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
- b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto o allo Sponsor l'effettuazione dei propri impegni;

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.

ART. 12 – RECESSO

Il Comune di Montechiarugolo si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

ART. 15 – IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Parma.

ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo benché ad esso non materialmente allegati, l'avviso pubblico approvato con

determinazione dirigenziale n._____/_____, l'offerta presentata dallo Sponsor in seno alla procedura di selezione degli sponsor (nota prot. N._____/_____ conservata agli atti dallo Sponsee).

Il presente contratto, composto da n._____, pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Montechiarugolo, _____

Per _____

Il legale rappresentante

per il Comune di Montechiarugolo

il Responsabile del Settore
